

#100

INSTANT E-BOOK

Il Sole **24 ORE**

L'Esperto risponde

Il meglio dei quesiti dell'Esperto risponde

17 Luglio 2017 — Riservato ai lettori dell'Esperto risponde e agli abbonati del Sole 24 Ore

ALBI & MERCATO

*le società
tra professionisti*

L'ESPERTO RISPONDE - ALBI & MERCATO - LE SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Selezione di quesiti e risposte

A CURA DI

Cristina Crupi

IN COLLABORAZIONE CON

 **Diritto** ⁺ *PlusPlus24 Diritto*

ART DIRECTOR

Francesco Narracci

CREATIVE DIRECTOR

Adriano Attus

IMPAGINAZIONE E REALIZZAZIONE

Area pre-press Il Sole 24 Ore

L'ebook è stato chiuso in redazione il 14 luglio 2017

Direttore responsabile: Guido Gentili

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 ORE S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano

Copyright Il Sole 24 ORE S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dei contenuti presenti su questo prodotto.

Società tra professionisti ancora in cerca di appeal

di **Cristina Crupi**

In ragione di un antico divieto contenuto nella legge 1815/1939 (abrogata solo tre anni fa), si è abituati a pensare che l'esercizio delle professioni intellettuali cosiddette protette – ovvero le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione all'albo – non possa svolgersi in forma societaria. Tuttavia, l'esigenza di liberalizzazione del mercato ha portato all'introduzione di nuove norme – nello specifico, ex legge 183/2011 – che hanno reso possibile esercitare queste professioni anche in forma societaria.

La necessità di offrire un servizio diverso e più complesso rispetto all'opera del singolo professionista (come può essere, ad esempio, quello di una clinica medica rispetto alle prestazioni di un singolo medico, oppure di una società di "engineering" rispetto alle prestazioni di un singolo ingegnere) è imposta da un mercato che richiede un'offerta sempre più strutturata. Dall'altro lato, però, resta la necessità di tutelare il carattere personalissimo che caratterizza la prestazione professionale "protetta" e il prestigio stesso che essa deve avere per meritare la fiducia del pubblico.

Le norme e i regolamenti

La costituzione di società tra professionisti (Stp) per l'esercizio di attività rego-

lamentate in ordini professionali è espressamente disciplinata dalla legge 183/2011 (legge di Stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo, cosiddetto "regolamento Stp" (decreto del ministero della Giustizia 34/2013).

L'impianto normativo è stato quindi necessariamente messo in relazione con le regole interne di ciascuna professione e con i vari regolamenti che il consiglio nazionale dell'ordine di ciascuna professione ha adottato, o sta adottando, al fine di operare un controllo sull'attività svolta in forma societaria ed evitare che possano essere lese le prerogative professionali di ciascuna categoria.

Tra concorrenza e tutela del cliente

Le Stp non costituiscono un tipo autonomo di società, con causa propria, ma sono società ordinarie sottoposte alla disciplina legale del tipo societario prescelto dai soci stessi. Vale a dire che possono essere costituite società che perseguono scopo lucrativo: ovvero società di persone, società di capitali e società cooperative.

La disciplina legale classica del modello societario scelto si combina con la normativa speciale che regola le Stp. La "ratio" è quella di equilibrare e contenere l'interesse a rendere efficiente la concorrenza e tutelare l'affidamento

del cliente che riceve servizi connotati da particolare delicatezza.

La Stp non può, invece, essere costituita in forma di Srl semplificata; perché la Srls, avendo l'atto costitutivo inderogabilmente standardizzato, confligge con la necessità – imposta per legge – di apporre specifiche clausole nell'atto costitutivo di una Stp. Quest'ultima non può essere costituita neppure in forma di start-up innovativa, non possedendo i requisiti richiesti dalla disciplina che contempla tale forma societaria.

Le «qualità» dei soci

Possono essere soci della Stp sia i professionisti che svolgono una professione intellettuale protetta, iscritti a ordini, albi, o collegi professionali, sia chi possiede un titolo di studio abilitante conseguito in un altro Stato dell'Unione europea. In pratica: i dottori commercialisti, gli esperti contabili, gli ingegneri, gli architetti, i veterinari, i consulenti del lavoro, i biologi, i chimici, i geologi, i geometri, i giornalisti e i pubblicitari, i medici, gli agronomi, i dottori forestali, gli agrotecnici, gli psicologi e i periti agrari. Mentre non possono costituire una Stp i notai e, in generale, tutti i professionisti esercenti pubbliche funzioni. La Stp deve avere almeno un socio professionista che sia legalmente abilitato a svolgere ogni attività professionale inserita nell'oggetto sociale. Tali professionisti non debbono contemporaneamente partecipare a un'altra Stp o società multidisciplinare.

La cancellazione dall'ordine, albo o collegio comporta l'esclusione dalla Stp. Possono essere soci della Stp anche soci cosiddetti "investitori", cioè persone fisiche o società che partecipino a scopo di investimento. Essi devono avere però il requisito dell'onorabilità, prevista per

l'iscrizione all'albo professionale, e non devono essere stati cancellati da un albo per motivi disciplinari.

Di recente il ministero dello Sviluppo economico (Mise) – con la nota del 23 dicembre 2016 (protocollo 415099), che riguarda gli odontoiatri, ma contiene riflessioni di carattere generale estensibili a tutte le professioni protette – ha chiarito che è esclusa la possibilità di esercitare un'attività professionale protetta tramite modelli societari ordinari, dal momento che i professionisti appartenenti a ordini o albi professionali devono necessariamente ricorrere alla Stp, che allo stato attuale costituisce l'unico contesto nel cui ambito è possibile «l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico». Secondo il Mise, solo tale cornice normativa fornisce puntuali parametri utili a equilibrare i contrastanti interessi che si confrontano nella fattispecie; parametri che verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali.

I requisiti della Stp

Una società, per essere qualificata come Stp, deve possedere i seguenti requisiti:

- ❶ l'oggetto esclusivo della società deve essere quello di «esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico»;
- ❷ l'attività professionale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci;
- ❸ i soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono essere tali da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
- ❹ la denominazione sociale deve contenere l'indicazione "società tra professionisti" e la sigla del tipo sociale scelto

(società semplice, Snc, Srl, eccetera);

⑤ la società deve necessariamente stipulare una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

⑥ la società deve iscriversi presso il competente albo professionale ed è soggetta al relativo regolamento disciplinare. Gli ordini, gli albi o collegi istituiscono un albo speciale per le Stp.

Fino a quando l'iscrizione all'albo non è effettuata, anche se la Stp è regolarmente iscritta nel registro speciale delle imprese, non può svolgere la propria attività. La certificazione/autorizzazione che viene rilasciata dal competente ordine professionale è, infatti, condizione essenziale e necessaria per l'esercizio dell'attività. La "ratio" è quella di dare agli ordini professionali la possibilità di esercitare il controllo sulle società tra professionisti ed evitare che, tramite queste, i soggetti che non hanno le caratteristiche idonee possano andare ad affermarsi in un mercato come quello professionale.

Lo statuto sociale e la non fallibilità

Scelto il tipo societario a cui aderire, affinché la società acquisti la qualifica di Stp, occorre conformare lo statuto sociale alle caratteristiche indicate dalla normativa specifica sulle società tra professionisti.

La Stp è costituita per l'esercizio in via esclusiva di una o più attività professionali per le quali – come detto – è prevista l'iscrizione in appositi ordini, albi o collegi professionali. Nel caso di esercizio di un'attività professionale, si tratta di una "società tra professionisti"; nel caso di esercizio di più attività professionali, si tratta di una "società multidisciplinare"

(articolo 1, regolamento Stp). In quest'ultimo tipo societario, nel silenzio della legge, non è escluso che possa essere svolta attività professionale che coinvolga più attività, oppure attività protette e non protette o, addirittura, attività protette e attività di natura non intellettuale. Nelle società tra professionisti non è possibile, invece, inserire nell'oggetto sociale l'esercizio di altre attività estranee a quelle professionali. Ad esempio, non sono ammissibili attività imprenditoriali o attività professionali non protette.

È importante segnalare che, nella gestione della Stp, un ruolo preminente spetta ai soci professionisti, ai quali è riservato il controllo della società e l'assunzione di ogni decisione che incide sull'esercizio dell'attività professionale. Fermo restando ciò, i soci non professionisti o i soci investitori possono comporre l'organo amministrativo della Stp, compiendo tutte quelle funzioni che non incidono sullo svolgimento dell'attività professionale. Ad esempio: la redazione di documenti contabili, la gestione del personale, la convocazione dell'assemblea, eccetera.

La Stp non è peraltro soggetta a fallimento. È recentissima la pronuncia del Tribunale di Forlì che con decreto 61 del 25 maggio 2017 ha stabilito, per primo, che la Stp non è assoggettabile a fallimento. Questo provvedimento è rilevante perché è la prima decisione della giurisprudenza sul tema. Infatti, la legge 183/2011 nell'introdurre la costituzione di società tra professionisti nulla stabiliva circa la fallibilità, o meno, di questa forma societaria. Il ragionamento del Tribunale di Forlì parte dalla considerazione che - ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare - sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività

commerciale. Non è invece possibile ritenere sussistente per una Stp la qualità di imprenditore e l'esercizio di una attività commerciale, poiché la Stp è una società tra professionisti che svolge in via esclusiva attività professionale attraverso l'attività dei soci professionisti iscritti ai relativi ordini di appartenenza.

L'incarico e l'informativa al cliente

Considerato il carattere personalissimo che contraddistingue la prestazione professionale protetta, la Stp è tenuta a informare il cliente sulle caratteristiche della compagine sociale e sui professionisti che la compongono, nonché sugli ausiliari e i sostituti di cui può avvalersi nell'esercizio dell'incarico. Il cliente può scegliere il professionista al quale affidare la pratica; nel caso tale scelta non sia eseguita, il professionista viene selezionato dalla società e comunicato al cliente, che può – entro tre giorni – esprimere il proprio dissenso e indicare un diverso professionista.

Un tema rilevante, ma attualmente ancora discusso, è quello della responsabilità per le prestazioni professionali. È incerto, infatti, se il rapporto d'opera professionale si instauri tra il cliente e la società, oppure tra il cliente e il pro-

fessionista. Non è chiaro, quindi, se la responsabilità ricada sulla società o sul singolo professionista, oppure investa entrambi in via solidale.

Quel che è certo, invece, è che sui professionisti grava pur sempre l'obbligo di attenersi al segreto professionale e al rispetto del codice deontologico dell'ordine professionale di appartenenza.

I limiti e la disciplina fiscale

Al termine di questa breve panoramica sugli aspetti che caratterizzano le Stp, occorre tuttavia sottolineare che esse faticano a decollare: al 2016, nel registro speciale delle imprese se ne contano meno di mille; e nella maggior parte dei casi esse si occupano di attività contabile, ingegneristica, sanitaria e legale. Tale "ritardo" è imputabile soprattutto all'incertezza del regime fiscale applicabile alle società tra professionisti. In assenza di precisi riferimenti legislativi in materia fiscale, infatti, l'orientamento prevalente – come confermato peraltro dall'agenzia delle Entrate – ritiene che alla Stp si applichino soltanto le norme sul reddito d'impresa, con tassazione per competenza (Ires o Irpef, a seconda dei casi), e non le norme sul reddito da lavoro autonomo, con tassazione per cassa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Esperto risponde

ALBI & MERCATO

*le società
tra professionisti*

1

RESPONSABILITÀ DEL SINGOLO SOCIO

Nell'esecuzione della prestazione professionale, il professionista socio di una Stp risponde per eventuali danni arrecati al cliente?

Sì, generalmente la responsabilità è posta in capo al singolo socio professionista. La Stp è responsabile, in concorso con il socio professionista, solo se la violazione da parte di quest'ultimo è ricollegabile a direttive impartite dalla società stessa.

In ogni caso, i soci della Stp sono soggetti al regime di responsabilità previsto dal tipo societario scelto, al quale non è possibile derogare.

Infine, i soci professionisti sono sempre responsabili per le violazioni del codice deontologico dell'ordine professionale cui appartengono, indipendentemente dalla responsabilità propria della Stp.

2

LO STUDIO ASSOCIATO PUÒ «TRASFORMARSI»

Uno studio associato può decidere di costituire una società tra professionisti?

Tutti i professionisti che svolgono la propria attività, sia in forma individuale sia in forma associata, possono decidere di costituire una Stp o di entrare a far parte di una Stp già costituita. Inoltre, i professionisti che già esercitano l'attività in forma societaria possono trasformarla in una Stp.

Non si applica, però, la disciplina relativa alla trasformazione di società, considerato che non si tratta di una vera e propria trasformazione in senso giuridico, proprio perché le Stp non costituiscono un tipo autonomo di società.

3

COSTITUZIONE ANCHE CON SOCIO UNICO

La Stp costituisce un tipo autonomo di società?

La Stp non costituisce un genere autonomo di società, ma è una società ordinaria che può assumere la forma di società di capitali (Srl, Spa e Sapa), di società di persone (Snc, Sas e società semplice) o di società cooperativa. È possibile anche costituire una Stp con socio unico, utilizzando come modello quello della Srl. Non può invece essere costituita una Stp in forma di Srl semplificata o di start-up innovativa.

4

I MODELLI DI SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Gli avvocati possono costituire una società tra professionisti?

La possibilità di esercitare l'attività forense in modo associato è stata introdotta dal Dlgs 96/2011, tramite la cosiddetta "società tra avvocati" (Sta). Tale decreto, ancora in vigore, stabilisce che le Sta possono essere costituite solo con modello societario Snc; e possono essere soci solamente coloro in possesso di titolo di avvocato, escludendo così la partecipazione di altri professionisti o di soggetti non professionisti.

La legge 183/2011, invece, ha legittimato la costituzione di società tra professionisti anche in forma di società di capitali, ammettendo la partecipazione di soci non professionisti e così portando la categoria forense a chiedersi se tale disciplina derogasse quella precedente.

Allo stato, sono tre le interpretazioni che vengono date per la disciplina delle forme associative tra avvocati:

a) esclusiva applicazione della legge 183/2011; gli avvocati potrebbero costituire società solo sotto forma di Stp, dovendo

tollerare il modello di società di capitali e la possibilità di soci professionisti diversi dagli avvocati;

b) contemporanea applicazione delle due normative; vigerebbe il principio dell'assoluta libertà di forma, essendo le due leggi di pari rango;

c) esclusiva applicazione del Dlgs 96/2011 (tesi maggioritaria); la disciplina delle Sta sarebbe da considerarsi "lex specialis" rispetto a quella per le Stp. Gli avvocati, pertanto, potrebbero costituire soltanto Snc, esclusivamente tra avvocati e senza interferenze di altri professionisti.

Il disegno di legge sulla concorrenza del 2017 (Ddl "concorrenza") – approvato alla Camera lo scorso 28 giugno 2017 e ora al Senato per la quarta ed ultima lettura – in tema di esercizio della professione forense in forma societaria ha previsto che le Sta possano costituirsi, oltre che in forma di Snc, anche in forma di società di persone, capitali o cooperative, senza alcun paletto nell'assunzione del nome e della qualità di Stp. Su tale disegno di legge, il Consiglio nazionale forense ha chiesto al governo una regolamentazione organica e compiuta della materia, così da definire con maggiore certezza la normativa che gli avvocati sono tenuti a seguire per esercitare la professione con modalità societarie.

5

«NON PROFESSIONISTI» CON MANSIONI LIMITATE

Un soggetto non professionista può essere socio di una Stp?

I soggetti non professionisti possono essere soci di una Stp, ma occupandosi soltanto di prestazioni tecniche (si pensi al progettista nello studio di ingegneria, oppure all'odontotecnico nello studio dentistico), oppure possono partecipare al solo scopo di investimento. In alcun modo i soci non professionisti possono svolgere funzioni e prestazioni tipiche dell'attività professionale; possono però contribuire alla "gover-

nance" e alle scelte strategiche della società. I soci investitori possono essere sia persone fisiche sia società.

6

QUOTE SOCIALI E DIRITTI DI VOTO

Quali quote deve rispettare una Stp? I soci professionisti devono essere la maggioranza?

Ai soci professionisti è riservata la maggioranza dei due terzi della composizione sociale, mentre il numero dei soci investitori e non professionisti non deve superare un terzo. A tale previsione speciale si aggiungono tutte le norme sulla determinazione delle maggioranze proprie del tipo societario prescelto, compresa quella che consente di prevedere nello statuto, o nei patti parasociali, dei "quorum" decisionali superiori a due terzi, rendendo in tal modo necessario per le deliberazioni anche il consenso dei soci non professionisti. In generale, i soci professionisti possono essere anche meno dei due terzi dei soci; oppure, nelle società di capitali, possono avere meno dei due terzi del capitale, purché in tali casi siano previste clausole che garantiscano agli stessi i due terzi dei voti esercitabili.

7

FONDAMENTALE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

La domanda di iscrizione della Stp all'albo professionale è necessaria per l'inizio dell'attività societaria?

L'iscrizione della Stp al registro speciale dell'albo, ordine o collegio professionale di appartenenza è condizione necessaria per poter svolgere l'attività sociale. Presupposto essenziale per l'esercizio dell'attività è, infatti, il deposito della certificazione/autorizzazione rilasciata dall'ordine professionale di appartenenza. Essa at-

testa l'iscrizione della società presso l'ordine, a seguito della verifica – da parte dell'ordine stesso – dei presupposti per la costituzione della Stp.

In caso di Stp multidisciplinare, se i soci non indicano un'attività prevalente, la società dovrà essere iscritta a tutti gli albi professionali ai quali appartengono i singoli soci professionisti. È la cosiddetta “iscrizione plurima”.

8

OBBLIGHI INFORMATIVI E DESIGNAZIONE

Quali obblighi informativi ha la Stp nei confronti del cliente?

La Stp deve obbligatoriamente informare il cliente riguardo alla compagine sociale e ai professionisti che ne fanno parte. In particolare, la Stp deve comunicare al cliente, al momento della stipula del contratto, il suo diritto di scegliere uno o più professionisti a cui affidare l'esecuzione dell'incarico conferito alla società. Deve inoltre comunicare che ciascun socio abbia i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale; le eventuali situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società; e se, nell'esecuzione dell'incarico, la Stp intenda avvalersi di ausiliari o sostituti. La prova dell'adempimento dell'obbligo di informazione al cliente deve risultare da atto scritto. Nella prassi, ciò si concretizza nella sottoscrizione di un'informativa da parte del cliente.

La regola generale prevede, quindi, che sia direttamente il cliente a designare il professionista incaricato per l'esecuzione del mandato professionale. Se ciò non accade, il professionista incaricato è scelto dalla società e comunicato in seguito al cliente, il quale ha un periodo di tempo di tre giorni per dissentire ed eventualmente indicare uno diverso. Ciò avviene anche quando viene comunicata al cliente la necessità di avvalersi di ausiliari o sostituti nell'esecuzione dell'incarico.

9

CRISI E PROCEDURE CONCURSUALI

La società tra professionisti è soggetta alle norme sul fallimento?

Secondo una tesi prevalente, la Stp non è soggetta alla disciplina del fallimento e del concordato preventivo. Si ritiene, però, che essa possa accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012). Ciò al fine di evitare in capo ai professionisti, in caso di crisi della Stp, i pesi propri della dichiarazione di fallimento, e consentire agli stessi di continuare la propria attività professionale.

10

SPLIT PAYMENT TRA SOCIETÀ E PA

Una Stp che fattura a un ente pubblico deve applicare lo “split payment”?

Si ritiene che la Stp, essendo una società tipica disciplinata dai titoli V e VII del libro V del Codice civile e, dunque, soggetta alla disciplina legale del modello societario prescelto, produca reddito di impresa e non reddito da lavoro autonomo. Pertanto, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, deve applicare lo “split payment”.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze – con Dm 27 giugno 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2017 – ha definito le modalità attuative del meccanismo dello “split payment”, rinnovato per effetto della manovra correttiva 2017. Pertanto dal 1° luglio 2017, per tutti i professionisti, anche coloro che operano in forma societaria, sono ufficialmente in vigore le nuove regole sullo “split payment”. Il decreto specifica anche le pubbliche amministrazioni, le società controllate dalle Pa e le società quotate comprese nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana alle quali si applicano gli obblighi dello “split payment”.

11

REDDITO TASSATO PER COMPETENZA

Che tipo di reddito producono le Stp? Possono beneficiare del credito d'imposta?

La questione relativa al reddito delle Stp è strettamente connessa alle cause del mancato appeal che le società tra professionisti hanno avuto dalla loro introduzione ad oggi. L'incertezza sul regime fiscale applicabile deriva dal fatto che né la legge istitutiva, né il regolamento attuativo ne prevedono la relativa disciplina. Nell'assenza di un dettato normativo preciso, l'agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello dell'8 maggio 2014, si è pronunciata qualificando il reddito della Stp come reddito d'impresa, con tassazione per competenza e non, invece, come reddito da lavoro autonomo con tassazione per cassa. Producendo dunque reddito d'impresa, la Stp soddisfa il requisito soggettivo per beneficiare del credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Ciò rende la costituzione di una Stp poco appetibile.

12

COME GESTIRE I CONTRIBUTI DEI SOCI

Una Stp addebita in fattura la rivalsa relativa alla cassa dei soci. Contabilmente, questo importo va rilevato come un debito verso i soci oppure come ricavo non imponibile?

Si conferma la necessità di rilevare il debito della Stp verso i professionisti. La Stp avrà l'obbligo di versare ai singoli professionisti, in base alle percentuali di partecipazione agli utili e tenendo conto solo dei professionisti iscritti agli albi, il contributo integrativo applicato nell'anno di competenza.

13

SOCIETÀ ORDINARIE: NO AI PROFESSIONISTI

Posso esercitare un'attività professionale utilizzando tipologie societarie ordinarie?

Il ministero dello Sviluppo economico – a seguito di un'interrogazione da parte degli odontoiatri – con la nota del 23 dicembre 2016 (protocollo 415099), con riflessioni di carattere generale estensibili a tutte le professioni protette, ha chiarito che è esclusa la possibilità di esercitare un'attività professionale protetta tramite modelli societari ordinari, dal momento che i professionisti appartenenti a ordini o albi professionali devono necessariamente ricorrere alla società tra professionisti, la quale costituisce allo stato attuale l'unico contesto nel cui ambito è possibile «l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico». Secondo il Mise, solo tale cornice normativa fornisce puntuali parametri volti a equilibrare i contrastanti interessi che si confrontano nella fattispecie. Parametri che verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività protette nella forma di generiche società commerciali.

14

FARE «NETWORK» CON I CONTRATTI DI RETE

In relazione ai professionisti, quali sono le novità introdotte dal recentissimo «Jobs Act degli autonomi»?

Tra le novità introdotte dal «Jobs Act degli autonomi» (legge 81/2017) va segnalata l'introduzione delle cosiddette «reti tra professionisti». Si allarga cioè ai professionisti la possibilità di costruire network con altri professionisti e con imprese, sfruttando il nuovo strumento del «contratto di rete». Si consente, dun-

que, ai singoli professionisti, così come già avviene per le imprese, di sviluppare network in modo semplice e flessibile, aggregandosi per un certo periodo di tempo ad altri soggetti per attuare con essi un progetto comune: ad esempio, la partecipazione a specifici bandi o l'assegnazione di determinati incarichi. La particolarità consiste nel fatto che ciascun professionista della rete mantiene la propria autonomia e indipendenza, il tutto attraverso la sottoscrizione di un contratto di rete, che può anche prevedere l'assunzione comune di personale e disciplinarne gli aspetti. I vantaggi della rete tra professionisti, introdotta con il recentissimo Jobs Act degli autonomi, sono molteplici: si può fare rete per rafforzarsi e proporsi più efficienti al mercato, offrendo maggiori servizi in modo del tutto strutturato.

È d'obbligo, a questo punto, una riflessione su cosa aspettarsi nel futuro prossimo: lo strumento della rete tra professionisti rischia di avere un maggiore appeal rispetto alle Stp, ostacolandone ulteriormente il decollo, ma potrebbe anche proporsi come strumento alternativo in favore dei professionisti.

15

UNA SOCIETÀ «INFALLIBILE»

Può fallire una Stp? E se viene meno la prevalenza dei soci professionisti?

La Stp non è soggetta a fallimento. A stabilirlo è il Tribunale di Forlì che con decreto 61 del 25 maggio 2017, per la prima volta, ha enunciato che la Stp non può fallire. La legge 183/2011 sulle società tra professionisti non stabiliva nulla circa la fallibilità, o meno, di questa forma societaria. Secondo il Tribunale di Forlì - ai sensi dell'articolo 1 della legge fallimentare - sono soggetti al fallimento gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale. Non è invece possibile ritenere sussistente per una Stp la qualità di imprenditore e l'esercizio di un'attività commerciale, poiché la Stp è una società tra professionisti che svolge in via esclusiva attività professionale attraverso l'attività dei soci professionisti iscritti ai relativi ordini di appartenenza. Nel caso in cui venga meno la prevalenza dei soci professionisti, la società non potrà comunque fallire, perché l'attività propria svolta è di natura professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I prodotti del Sole



PLUS PLUS 24 DIRITTO

Plusplus 24 Diritto è il sistema documentale integrato che attraverso un semplice motore di ricerca fornisce tutte le risposte professionali per le tematiche giuridiche e non solo. A tua disposizione le migliori firme del Sole 24 ORE, di Guida al Diritto e dei Quotidiani verticali (Fisco, Lavoro, Condominio, Enti Locali & PA), che forniscono la soluzione di casi concreti in materia di diritto, e non solo.

www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com/



GUIDA AL DIRITTO

Il settimanale di documentazione giuridica più diffuso nel mondo legale, offre ogni settimana tutte le novità e l'approfondimento relativo alle questioni giurisprudenziali e legislative. Completamente rinnovata con una grafica più immediata ed intuitiva, la rivista presenta una versione digitale tutta da scoprire.

www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com



QUOTIDIANO DEL DIRITTO

Il Quotidiano del Diritto offre ogni giorno le novità e gli approfondimenti, organizzati per materia, sui temi di maggior interesse ed è pertanto un pratico strumento di informazione indispensabile per il professionista legale. In particolare quotidianamente a disposizione del professionista: news, con sintesi e documenti di riferimento; approfondimenti sulle novità giuridiche con notizie e dossier; in anteprima le ultime decisioni della Corte di Cassazione con un primo commento.

www.shopping24.ilsole24ore.com

ONLINE IL SITO DELL'ESPERTO RISPONDE




www.ilsole24ore.com/espertorisponde

■ Il patrimonio di chiarimenti dell'Esperto risponde è a disposizione dei lettori sul sito. Il portale valorizza i punti di forza della rubrica fondata nel 1984 e li integra con gli ebook diffusi ogni settimana e con i Forum tematici.

■ Sul sito dell'Esperto risponde è possibile cercare, gratuitamente (è richiesta solo la registrazione), la risposta al proprio caso specifico all'interno di una **banca dati** che conta oltre 200mila quesiti. Inoltre, lo stesso motore di ricerca integra le risposte fornite dagli esperti nei Forum tematici, come quelli sui bonus casa, le pensioni, la Tasi.

■ Dallo stesso sito si può inviare una domanda agli oltre 100 esperti del Sole 24 Ore e partecipare ai Forum di volta in volta attivati su temi d'attualità. L'invio dal sito internet è l'**unico canale** per l'invio di quesiti.

PER CERCARE UNA RISPOSTA



■ È possibile consultare la **banca dati** delle risposte con una ricerca per:

- 1 parola
- 2 argomento
- 3 fascicolo



Tra i risultati della ricerca appaiono:

- 1 le **risposte** pubblicate ogni lunedì sull'Esperto risponde
- 2 i **Forum** tematici attivati su argomenti di attualità

PER INVIARE UNA DOMANDA



■ Per inviare il quesito bisogna essere **registrati** al sito del Sole 24 Ore (la registrazione è **gratuita**)



■ Per **inviare una domanda** si può scegliere:

- 1 il canale "classico" dell'Esperto risponde
- 2 i Forum attivati di volta in volta su temi d'attualità